



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Disegni di Legge

DDL N. 1172 DELL'11 FEBBRAIO 2022 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Recupero eccedenze alimentari e non
alimentari

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **1172**
del **11.02.22**

ITER

Attuale

01 mar 2022 Assegnato per esame
Commissione TERZA
01 mar 2022 Assegnato per parere
Commissione SESTA

EMENDAMENTI

Nessuno

Storico

GRUPPO PARLAMENTARE

ORA - Sicilia

RELAZIONE DEL DEPUT.

Onorevoli colleghi,

il perdurare della crisi
recente crisi pandemica,
generalizzato peggioramento de
un numero sempre maggiore d
questo, che mal si concilia
volti allo spreco.

È giunto il tempo che
vengano sostituiti da compo
all'attività di recupero e dis
provenienti dal settore agri
ristorazione che altrimenti
eliminate come scarto o rifiut

In questa direzione si mu
legge il cui obiettivo è app
attraverso la collaborazione
mondo istituzionale, del ter

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Genovese
Luigi (ORA -
Sicilia).

agro-alimentare, la cultura de
e non, considerato che anche
alimentari possono essere o
situazioni di bisogno, come il

Allo stato attuale, la
informazione, così come l'
capillarmente diffuso sul terr
trasporto delle eccedenze pr
della nostra Regione, fanno
utilizzate divenendo scarto o

Contro questa situazione
sottoponiamo all'approvazion
politiche presenti all'Assem
promuovere la cultura della so
incentivando la collaborazio
operano fattivamente nel setto

A tal fine viene defi
considerato eccedenza alimen
prodotto di scarto o destinat
avariato. Ma, al contrario,
filiera della produzion
l'eliminazione perché di pross
perché non raccolta e rimasta
nel caso dei pasti forn
ristorazione e di somminist
non serviti.

Inoltre, al fine di as
attività di recupero e distrib
svolta con adeguata compete
individua come soggetti att
gli enti locali, sia i so
regolarmente costituiti second

Prevede, altresì, la
collaborazione tra gli oper
soggetti attuatori, la concess
svolgimento dell'attività di
delle eccedenze nonché il
formativi rivolti ai soggetti
del settore.

Nello specifico:

L'articolo 1 esplicita
stabilendo che allo scopo d
deboli della popolazione,
recupero e la distribuzione de
non alimentari a favore de
povertà o di grave disagio soc

L'articolo 2 al fine di
possono essere oggetto di
fornisce la definizione di e

Rientrano in tale accezion

a) i prodotti agro-alime
all'eliminazione dal circuito

b) i prodotti agricoli non

c) i pasti non serv
ristorazione e di somministraz

L'articolo 3 fornisce la d
non alimentari nelle quali so
legge tutti i prodotti per
vestiario, biancheria, artic
articoli per l'arredamento,
articoli igienico sanitari e

ARGOMENTI

• Commercio

ORGANO

D'ESAME

3. Terza

Commissione -

Attività

produttive

ALLEGATO

Nessuno

sport e il tempo libero, prod
giocattoli'.

L'articolo 4 individua
interventi di cui la Regione
l'attività di recupero e dist
quali:

a) gli enti locali, s
attraverso associazioni con f
quelle indicate alle lettere b

b) le cooperative soci
novembre 1991, n. 381;

c) le organizzazioni d
registro regionale di cui al
regionale 7 giugno 1994, n.
valorizzazione dell'attività d

d) le associazioni di
all'articolo 3 della legge 7 d

e) le organizzazioni
sociale (ONLUS) iscritte
all'articolo 11 del decr
1997, n. 460 (riordino della
enti non commerciali e d
lucrative di utilità socia
regionale.

L'articolo 5 concerne i
concede ai soggetti attuatori

a) lo svolgimento dell'
distribuzione delle eccede
alimentari a favore delle pers
di grave disagio sociale nonc
progetti formativi.

Al comma 2 del medesimo
che la giunta regionale con
parere della competente co
merito dell'Assemblea regiona
criteri e le modalità per la
nonché le modalità per l'ana
valutazione degli effetti de
previste dalla presente legge.

All'articolo 6 si stabili
dell'attività di recupero
eccedenze alimentari e no
regionale promuove accordi
soggetti attuatori di cui all
dei settori interessati.

L'articolo 7 concerne la n

DISEGNO DI LEGGE DI II

Art
Fina

1. Al fine di tutelare
popolazione, la Regione pro
distribuzione delle eccede
alimentari a favore delle pers
di grave disagio sociale.

Art

Definizione di ec

1. Sono eccedenze alimen legge:

a) i prodotti agroalimen all'eliminazione dal circuito

b) i prodotti agricoli non

c) i pasti non ser ristorazione e di somministr

Art

Cessione gratuita delle fini di solid

1.Gli operatori del sett cedere, gratuitamente, le soggetti indicati al successi ritirarli direttamente o inca donatario.

2.I soggetti donatari di devono destinare, in forma alimentari ricevute, idon prioritariamente a favore di p

3.Le eccedenze alimentar umano possono essere cedute animali e per la destinazione compostaggio di comunità con m

4.Gli alimenti che pr etichettatura che non si informazioni relative alla dat o prodotti che provocano possono essere cedute a sogget

5.E' consentita la cessio eccedenze di prodotti agricoli allevamento idonei al consu soggetti donatari. Le operazi dei prodotti agricoli eff soggetti donatari o da loro in la responsabilità di chi effe nel rispetto delle norme sicurezza alimentare.

6.Gli operatori del effettuano le cessioni di cu devono prevedere corrette pra garantire la sicurezza alimenti, in conformità a regolamento (CE) 852/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, Legge 27 dicembre 2013 n. successivo art 7 della pre responsabili del manteniment sanitari dei prodotti alimen cessione, a partire dal

disposizioni di cui alla legge

7. Ai fini della cessione alimentare operano una selezione ai requisiti di qualità e rispetto delle norme vigenti:

Art
Definizione di eccedenze

1. Sono eccedenze non contemplate dalla presente legge, tutti i prodotti di abbigliamento e vestiario, biancheria, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli igienico-sanitari, per lo sport e il tempo libero, libri, giocattoli, destinati a essere consumati.

Ar
Soggetti

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, la Regione determina i soggetti:

a) gli enti locali, sia attraverso associazioni con finalità sociali che quelle indicate alle successive lettere);

b) le cooperative sociali riconosciute con legge regionale 7 novembre 1991, n. 381;

c) le organizzazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22;

d) le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 3 della legge 7 dicembre 1999, n. 49;

e) le organizzazioni di promozione sociale (ONLUS) iscritte all'albo del decreto legislativo 46 del 28 febbraio 2001 (riordino della disciplina delle organizzazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di utilità sociale) operanti a livello regionale.

2. I soggetti attuatori sono determinati dallo svolgimento dell'attività di controllo delle eccedenze alimentari e delle procedure di sicurezza alimentare in conformità alle disposizioni vigenti.

Ar
Contr

1. Per il conseguimento degli scopi della presente legge, la Regione determina i soggetti attuatori di cui all'articolo 2.

a) dello svolgimento dell'
distribuzione delle eccede
alimentari a favore delle pers
di grave disagio sociale;

b) del finanziamento di pr

2.La Giunta regionale,
emanare entro novanta giorn
della presente legge, previ
Commissione legislativa d
Regionale siciliana, stabilis
per la concessione dei contr
nonché le modalità per l'ana
valutazione degli effetti de
previste dalla presente legge.

3.I contributi previsti a
conformità alla disciplina eu
di stato.

Ar
Accordi di c

1. La Giunta regiona
dell'attività di recupero
eccedenze alimentari e non al
di collaborazione tra i sogg
precedente articolo 4 e gl
interessati.

Art
Disposizione

1. Agli oneri derivant
presente legge per l'esercizi
fa fronte in parte con appo
della Regione e in parte con
dagli aiuti comunitari in mate

Ar
Norma

1.La presente legge sarà
ufficiale della Regione ed en
successivo a quello della sua

2. E' fatto obbligo a ch
e di farla osservare come legg

(11.02.2022) Testo presentato

RIF. CED 221-8177 QRY1 (17.LEGISL E 1 ADJ2 Genovese Luigi.FIRMAT)